

OGGETTO: Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2010-2012 ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della legge medesima.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Formazione;

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999";

VISTO il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO in particolare, l'articolo 7 del d.lgs.81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

VISTA la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di sostegno all'occupazione stabile di LSU;

VISTA la DGR 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs 81/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 23 giugno 2010 concernente "Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2010 - 31 dicembre 2010";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 890 del 18 ottobre 2005 concernente "Misure per l'avvio del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili da parte delle ASL, Enti dipendenti e collegati ed Enti Locali della Regione Lazio";

CONSIDERATA la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/2002, l'allegato Programma Operativo, avente durata triennale, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che è stata sottoscritta dall'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e dal Sottosegretario al Lavoro per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio, per l'assegnazione, anche per l'anno 2010, delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, funzionali alla realizzazione di misure di politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei

LSU ed alla erogazione degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai soggetti impegnati in attività socialmente utili di pertinenza del “bacino regionale” di cui al D.Lgs. 81/2000;

ACQUISITO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 8/02/2011;

ESPERITA la procedura di concertazione;

all'unanimità:

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/2002, l'allegato Programma Operativo, avente durata triennale, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale e al Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro, di predisporre tutti gli atti necessari per la l'attuazione del Programma Operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. .



allegato 1